

## DIRETTIVA 93/24/CEE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1993

riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini (3) da effettuare a cura degli Stati membri, e la direttiva 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino (4) sono state più volte modificate; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle loro disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di bovini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato della carne bovina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne bovina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del Comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## SEZIONE I

## INDAGINI SUL PATRIMONIO BOVINO

## A. A livello nazionale

## Frequenza — Campo d'indagine

## Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei giorni di maggio o di giugno e ad uno dei giorni di dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio bovino presente sul rispettivo territorio.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di maggio o giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino.

Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono essere autorizzati a rinunciare completamente a una delle due indagini di cui al paragrafo 1 o ad organizzarle solo in determinate regioni.

Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 2, secondo la procedura prevista all'articolo 17, tenendo conto degli obblighi risultanti dall'articolo 6.

(1) GU n. C 18 del 23. 1. 1993, pag. 19.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/80/CEE (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 27).

(5) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

**Articolo 2**

1. Ai fini della presente direttiva per bovini si intendono gli animali domestici della specie *Bos taurus*, *Bubalus bubalus* e Beefalo.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i bovini presenti nelle aziende agricole, come definite secondo la procedura prevista all'articolo 17. Le indagini devono tener conto di un numero di aziende tale che un totale di almeno il 95 % del patrimonio bovino recensito nel quadro dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole sia coperto da tutte le aziende suddette.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui al paragrafo 2 mediante una stima della consistenza del patrimonio bovino che non figura in tali indagini.

**Ripartizione per categorie****Articolo 3**

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da permettere la ripartizione del patrimonio bovino almeno secondo le seguenti categorie:

**A. Bovini di meno di un anno:**

- a) vitelli destinati alla macellazione;
- b) altri:
  - ba) maschi;
  - bb) femmine.

**B. Bovini di età compresa tra 1 e 2 anni:**

- a) maschi;
- b) femmine:
  - ba) animali destinati alla macellazione;
  - bb) altri.

**C. Bovini di 2 anni e oltre:**

- a) maschi;
- b) femmine:
  - ba) giovenche:
    - 1) animali destinati alla macellazione;
    - 2) altri;
  - bb) vacche:
    - 1) vacche da latte;
    - 2) altre.

**D. Bufali:**

- a) bufale da riproduzione;
- b) altri.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. Le categorie sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

**Precisazioni****Articolo 4**

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma di indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri l'1 % del numero totale di bovini e l'1,5 % del numero totale di vacche, percentuali corrispondenti ad un intervallo di fiducia del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, oltre quelli che riguardano la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

**Termini di trasmissione****Articolo 5**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari:

- per l'indagine di maggio/giugno: anteriormente al 30 settembre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: prima del 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle indagini, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2 e le stime complementari:

- per l'indagine di maggio/giugno: anteriormente al 15 ottobre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

**B. A livello regionale****Suddivisione territoriale****Articolo 6**

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno.

3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### Termine di trasmissione

##### Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

#### C. Ripartizione secondo la dimensione degli allevamenti

##### Classi di ampiezza

##### Articolo 8

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio bovino di dicembre secondo le classi di ampiezza di capi definite secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri secondo la procedura prevista all'articolo 17, a effettuare la ripartizione di cui al paragrafo 1 secondo classi di ampiezza di capi per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati dell'indagine di maggio/giugno.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### Termine di trasmissione

##### Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 prima del 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

#### SEZIONE II

#### STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI

##### Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei bovini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

- A. Vitelli,
- B. Giovenche,
- C. Vacche,
- D. Tori,
- E. Buoi.

3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### Termine di trasmissione

##### Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro i due mesi successivi al mese di riferimento.

#### SEZIONE III

#### PREVISIONI DI PRODUZIONE

##### Articolo 12

1. Gli Stati membri elaborano per semestre di anno civile, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sull'offerta di bovini.

Tale offerta è espressa in produzione indigena lorda che comprende la totalità dei bovini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di bovini vivi e del saldo del commercio estero di bovini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 devono essere stabilite secondo la seguente ripartizione:

- A. Vitelli,
- B. Giovenche,
- C. Vacche,
- D. Tori,
- E. Buoi.

Tale ripartizione può essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 17.

3. La definizione dell'offerta di cui al paragrafo 1 e la definizione delle categorie di cui al paragrafo 2 possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

#### TERMINI DI TRASMISSIONE

##### Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le previsioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 per i seguenti semestri ed entro le date sottoindicate:

- a) anteriormente al 15 febbraio: le previsioni fino al primo semestre dell'anno successivo (compreso);
- b) anteriormente al 1° ottobre: le previsioni fino al secondo semestre dell'anno successivo (compreso).

#### SEZIONE IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 5, 7, 9, 11 e 13 nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto <sup>(1)</sup>.

##### Articolo 15

La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;
- c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

##### Articolo 16

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che influenzino sensibilmente i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i tre mesi succes-

sivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

##### Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti, ai voti degli Stati membri essendo attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

##### Articolo 18

1. Le direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE sono abrogate con effetto al 1° gennaio 1994.

2. Ogni riferimento fatto alle direttive abrogate si intende fatto alla presente direttiva.

##### Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1993.

*Articolo 20*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. ANDERSEN